

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5655 Anno 2019

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 26/02/2019

SENTENZA

sul ricorso n. 6986/2014 proposto da:

Fallimento Ingred Interservice S.p.a., in persona del curatore fallimentare Avv. Massimo Diana, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell'Avvocato Roberto Poli, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Alberto Iadanza giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Fallimento Ingred S.p.a., in persona del curatore fallimentare Dott. Leonardo Viviani, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 3, presso lo studio dell'Avvocato Saverio Gianni, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Giglio giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

1673
2018

1
A

l'inefficacia retroattiva e originaria degli atti esecutivi in precedenza compiuti, ivi compreso il pignoramento immobiliare, di modo che gli atti di disposizione del patrimonio compiuti da Ingred s.p.a. *in bonis* dovevano considerarsi pienamente efficaci – non poteva infatti essere condivisa in quanto, una volta verificatasi la sostituzione *ope legis* del curatore al creditore in conseguenza della formale pendenza della procedura esecutiva al momento della dichiarazione di fallimento, l'effetto che ne era derivato permaneva, a prescindere dagli esiti terminali dell'esecuzione individuale.

Nel caso di specie gli effetti sostanziali del pignoramento perduravano nei confronti della curatela di Ingred s.p.a., essendosi oramai consumato al venir meno della procedura esecutiva l'automatico subentro del curatore al creditore precedente, e la successiva dichiarazione di improcedibilità risultava del tutto indifferente verso la medesima curatela e la relativa massa dei creditori.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia il fallimento Ingred Interservice s.p.a., affidandosi a due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento Ingred s.p.a..

La sesta sezione di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima sezione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 567 cod. proc. civ. in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 107

3
120

legge fall. nel testo all'epoca vigente, con conseguente falsa applicazione dell'art. 2913 cod. civ.: in tesi di parte ricorrente il motivo di appello sarebbe stato mal interpretato dalla corte territoriale, la quale non avrebbe inteso che il gravame era volto non tanto a mettere in discussione l'ammissibilità e la legittimità del subentro del curatore al creditore procedente ex art. 107 legge fall., ma a rilevare l'estinzione della procedura per il mancato rispetto, da parte del curatore oramai subentrato, del disposto dell'art. 567 cod. proc. civ., con il conseguente venir meno di tutti gli atti esecutivi compiuti in precedenza, dovendosi ritenere che il curatore, una volta esercitata l'opzione per la prosecuzione dell'esecuzione individuale, fosse tenuto a seguire le regole proprie della stessa, producendo la necessaria documentazione ipocatastale.

In questo modo il collegio d'appello non avrebbe adeguatamente considerato che il curatore, intervenuto anche formalmente nella procedura esecutiva individuale, aveva lasciato estinguere la medesima dopo esservi subentrato ed avrebbe erroneamente interpretato l'indirizzo giurisprudenziale a cui aveva fatto richiamo ritenendo che gli effetti protettivi del pignoramento permanessero qualunque fosse stato l'esito terminale della procedura esecutiva individuale, a prescindere dalla scelta del curatore di trasferire o meno la liquidazione del bene in sede fallimentare; al contrario si sarebbe dovuto ritenere che nel caso di specie, ove la procedura esecutiva era stata lasciata estinguere ex art. 567 cod. proc. civ. a seguito del subentro del curatore, la relativa declaratoria avesse travolto non tanto la sostituzione processuale del curatore al singolo creditore, come la corte territoriale aveva erroneamente creduto, quanto invece tutti gli atti esecutivi già perfezionati in precedenza, anche sotto il profilo del mantenimento degli effetti protettivi sostanziali del pignoramento.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 630, comma 3, cod. proc. civ.: la corte territoriale aveva escluso che la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva avesse travolto la sostituzione processuale del curatore al singolo creditore ritenendo che la stessa, una volta verificatasi, permanesse nei suoi effetti a prescindere dagli effetti terminali dell'esecuzione individuale e in questo modo avrebbe trascurato di considerare che l'estinzione era stata pronunciata con ordinanza non reclamata e vincolante *inter partes*, a cui necessariamente doveva fare seguito la cancellazione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ.; la Corte d'Appello avrebbe perciò fondato la propria decisione sulla persistenza degli effetti protettivi del pignoramento, pur in presenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva e ordinava la cancellazione del pignoramento, in violazione dell'art. 630, comma 3, cod. proc. civ. e del giudicato formatosi in assenza di reclamo.

5. Ambedue i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, non meritano accoglimento.

5.1 Le critiche sono volte nella sostanza a sostenere che, una volta verificatosi il subentro di pieno diritto del curatore fallimentare nella procedura esecutiva pendente alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente, le regole della procedura esecutiva individuale - e segnatamente il mancato rispetto del disposto dell'art. 567 cod. proc. civ. - abbiano inficiato l'esito preteso dalla procedura fallimentare attrice in termini di inefficacia del conferimento immobiliare effettuato in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento e inopponibilità del medesimo alla massa dei creditori.

L'assunto non è condivisibile.

La giurisprudenza di questa Corte, a più riprese (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 16/7/2005 n. 15103 e Cass. 15/4/1999 n. 3729), ha sostenuto che ove, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall., si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; nel caso in cui poi il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a mente dell'art. 107 legge fall..

Ciò in quanto – come ha sottolineato in passato attenta dottrina – l'art. 107 legge fall., nel testo applicabile *ratione temporis*, è volto a salvaguardare la piena attitudine del pignoramento a produrre effetti a vantaggio dell'intero ceto creditorio, a prescindere da scelte o attività compiute eventualmente a posteriori dal curatore.

Dunque in linea generale l'atto di alienazione di un bene immobile, compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è inopponibile all'esecuzione individuale in corso, benché tale inopponibilità sia non assoluta e rimanga condizionata alla permanenza del processo esecutivo, di modo che, in caso di estinzione del processo esecutivo prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, ex art. 632 cod. proc. civ., diventano inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi anche il pignoramento.

Costituisce eccezione a questo principio il venir meno della procedura esecutiva che dipenda dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in quanto in questo caso l'esecuzione

individuale si trasforma – a mente dell’art. 107 legge fall. nel testo vigente *illo tempore* e a tutela incondizionata dell’intero ceto creditorio – in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché il curatore può giovare dell’inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

Rimane così irrilevante l’esito del procedimento esecutivo in corso alla data di apertura del fallimento.

Venuta meno l’azione esecutiva (ambito nel quale il debitore alienante, dal punto di vista processuale, rimane il soggetto passivo del processo esecutivo e le alienazioni successive alla trascrizione del pignoramento sono affette, ex art. 2913 cod. civ., da inefficacia relativa nei confronti del creditore precedente e dei creditori intervenuti, ovvero, in caso di subentro del curatore, rispetto alla massa dei creditori), l’azione promossa dal fallimento Ingred s.p.a. avverso il fallimento Ingred Interservice s.p.a. è stata finalizzata ad accertare e far valere nei confronti del terzo acquirente (divenuto tale in epoca posteriore al pignoramento, ma anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento), il cui patrimonio è estraneo all’attivo fallimentare, questo subentro, automatico e incondizionato, del curatore negli effetti sostanziali del pignoramento già effettuato.

5.2 Occorre poi sottolineare come l’odierna parte ricorrente – la quale ha inteso proporre motivi riguardanti pretesi vizi di attività senza dolersi di alcun omesso esame di fatti di valenza decisiva e già oggetto di discussione fra le parti - non abbia addotto alcun argomento utile per porre in discussione o superare i principi in precedenza illustrati.

In particolare gli accertamenti in fatto compiuti dalla corte distrettuale sono di tenore ben diverso dalle prospettazioni del ricorrente, dato che la sentenza impugnata fa riferimento, inequivoco

e reiterato, a una formale declaratoria di improcedibilità - e non di estinzione - adottata a chiusura della procedura esecutiva, non menziona alcuna cancellazione del pignoramento già trascritto e, soprattutto, non accenna ad alcun intervento del curatore nella procedura esecutiva già in corso.

A fronte di un simile accertamento degli accadimenti concernenti lo sviluppo del procedimento esecutivo e costituenti il presupposto in fatto dell'azione proposta dal fallimento Ingred s.p.a., non si può che constatare come gli assunti della procedura ricorrente si fondino su allegazioni in fatto che risultano del tutto estranee al contenuto della sentenza impugnata e alle verifiche ivi compiute dal giudice di merito, in maniera insindacabile in questa sede, e non quindi possano essere tenuti in alcun conto da questa Corte.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio tenutesi in data 11 ottobre 2018 e, a seguito di riconvocazione, in data 4 dicembre 2018.